

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Milano, 21 aprile 2005

Circolare n. 6/2005

**LA TRASPARENZA DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA: LA
CIRCOLARE ISVAP N. 551/D DEL 1° MARZO 2005**

Con la circolare in argomento l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ha emanato un testo unitario in materia di trasparenza dei prodotti assicurativi sulla vita che, da un lato, abroga tutte le disposizioni precedenti in materia e, dall'altro, detta specifiche norme cui le imprese di assicurazione e gli "intermediari assicurativi" sono chiamati ad adeguarsi entro termini piuttosto stringenti (si veda l'ultima parte della *newsletter*).

Le innovazioni introdotte dalla circolare sono numerose e coinvolgono molteplici aspetti relativi alle fasi di offerta e distribuzione dei prodotti assicurativi nonché di esecuzione dei relativi contratti. Si procederà di seguito ad illustrare, per sommi capi, le novità di maggior impatto sia per le compagnie di assicurazione che per gli intermediari assicurativi.

A tale proposito occorre precisare sinora che con il termine "intermediari assicurativi" l'Autorità di vigilanza, ispirata dalla definizione accolta dalla direttiva 2002/92/CE, intende, i "soggetti che, ai sensi della Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, esercitano a titolo oneroso le attività di presentazione o di proposta di contratti di assicurazione, compiono altri atti preparatori o relativi alla conclusione dei contratti, collaborano alla loro gestione e esecuzione".

Ove non si voglia prescindere dal dato letterale occorre convenire che nella definizione si collocano tutti i soggetti che compiono un'attività di intercessione tra impresa di assicurazione e cliente per la distribuzione del prodotto, incluse le Sim e le banche.

▪ L' Informativa pre-contrattuale

L'articolo 2 della circolare stabilisce, per le imprese assicurative, l'obbligo di predisporre un apposito "Fascicolo Informativo", che dovrà essere consegnato dagli

intermediari assicurativi ai potenziali clienti prima della sottoscrizione di una proposta di assicurazione sulla vita.

All'interno del Fascicolo Informativo dovranno essere inseriti esclusivamente i documenti indicati, redatti in conformità delle specifiche indicazioni fornite dall'Istituto

In caso di mancata consegna dell'informativa prescritta dalla circolare e dalla normativa vigente è prevista una responsabilità di tipo precontrattuale in capo sia all'impresa che all'intermediario assicurativo ai sensi dell'articolo 1337 c.c.

L'ulteriore richiamo all'articolo 1228 c.c. sembra inoltre lasciar intendere che dell'eventuale inadempimento dell'intermediario assicurativo sia chiamata a rispondere anche la compagnia di assicurazione.

La circolare detta specifiche previsioni anche per quanto concerne la redazione della proposta di assicurazione, specificando che essa deve contenere una dichiarazione la consegna del fascicolo informativo. Inoltre, nel caso in cui siano ammessi mezzi di pagamento non direttamente indirizzati all'impresa o all'agente nella sua qualità di intermediario, dovrà essere inserita una specifica avvertenza.

L'articolo 6 della circolare introduce invece l'obbligo di predisporre una Scheda sintetica per alcune tipologie di contratti sulla vita, da redigere in conformità ai modelli indicati negli allegati alla circolare e consegnare unitamente alla Nota informativa.

Tra le novità maggiormente significative, si segnala l'obbligo di introdurre nelle schede:
(i) l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo", che tiene conto di tutti i costi fissi e variabili previsti dal contratto;
(ii) i dati storici di rendimento delle gestioni separate e dei fondi interni.

Alcune indicazioni in merito al contenuto delle Note Informative sono previste dagli articoli 7 e 8. Anche per queste la Circolare rinvia ad alcuni schemi, allegati alla stessa, da utilizzare come standard.

Il provvedimento in esame prevede altresì che nella Nota informativa le imprese inseriscano, sulla base di un modello predefinito, un Progetto esemplificativo delle prestazioni (andamento dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto) sviluppato in base al tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente e all'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'Istituto.

Infine, in chiusura del Capo I dedicato all'informativa precontrattuale, l'articolo 10 impone alle imprese di aggiornare i contenuti delle Schede sintetiche e delle note Informative entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo per l'anno in corso, per il quale il termine è rinviato al 1° dicembre 2005.

▪ Informativa in corso di contratto

Gli articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 17 pongono a carico delle imprese assicurative determinati obblighi informativi da assolvere, in via continuativa, durante la vigenza del contratto assicurativo.

Gli obblighi in questione possono essere assolti anche per il tramite degli intermediari assicurativi.

Al riguardo, le imprese di assicurazione sono chiamate ad adottare procedure idonee a garantire la conservazione della prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi relativi sia alla fase precontrattuale che a quella contrattuale, comprese le comunicazioni rilasciate dai contraenti e dagli assicurati, anche nel caso in cui gli obblighi in questione siano assolti per il tramite dell'intermediario. Tale aspetto potrà essere disciplinato nell'ambito del contratto tra impresa e intermediario relativo alla distribuzione dei prodotti assicurativi.

Ulteriori obblighi informativi sono previsti nell'ipotesi in cui una qualsiasi operazione di trasformazione comporti una modifica delle prestazioni maturate ai sensi delle disposizioni del contratto originario¹ ovvero l'istituzione di nuovi fondi interni o comparti assicurativi (articoli 18 e 19).

- Specifiche disposizioni

Alcune specifiche disposizioni sono dettate con riferimento:

- a) alle polizze unit linked (artt. 22 e 23): le imprese devono individuare un *benchmark*, ossia un parametro oggettivo indicativo dello stile gestionale adottato dall'impresa. Nel caso in cui lo stile gestionale adottato sia tale da non consentire l'individuazione di un parametro significativo, l'impresa dovrà illustrarne le motivazioni nella Nota informativa e indicare la "*misura della volatilità media attesa della quota ritenuta accettabile*";
- b) alle polizze index linked (art. 25): gli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche devono essere emessi da soggetti con rating non inferiore ad A-, a condizione però che non sussistano vincoli di subordinazione sullo strumento finanziario. E' stata quindi eliminata l'alternativa di soddisfare il requisito prudenziale attraverso il rating del singolo strumento finanziario;
- c) alle forme pensionistiche individuali (art. 26): sono previsti obblighi di comunicazione in caso di revisione della base demografica.

- Regole di comportamento, adeguatezza dell'offerta assicurativa e conflitti di interesse

E' questa la sezione della circolare che contiene le norme di maggior impatto per gli intermediari assicurativi e le compagnie di assicurazione. L'Istituto, infatti, attingendo alla disciplina di cui al T.U.F. e ai relativi regolamenti Consob, ha introdotto anche per

¹ La norma utilizza appositamente espressioni generiche per offrire una maggior tutela agli interessi degli investitori.

tali intermediari regole di comportamento, sia in termini generali che con specifico riferimento al profilo dell'adeguatezza dei contratti offerti e alla disciplina dei conflitti di interesse, analoghe a quelle dettate per gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento².

Si tratta di norme particolarmente rilevanti sulla cui asserita violazione da parte degli intermediari finanziari sono state recentemente fondate numerose richieste risarcitorie da parte dei risparmiatori.

a) Le regole di comportamento

Sulla scorta delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del T.U.F., l'articolo 27 della circolare stabilisce che *“Nell’offerta di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e nell’esecuzione del rapporto contrattuale le imprese e gli intermediari assicurativi devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati, acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei medesimi ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati; b) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti”*.

Gli obblighi in oggetto, correttamente previsti sia nei confronti delle imprese assicurative che degli intermediari assicurativi, trovano applicazione tanto nella fase di offerta del prodotto che durante l'esecuzione del contratto.

b) L'adeguatezza dell'offerta assicurativa

L'articolo 28 introduce l'obbligo per il soggetto offerente di acquisire dal cliente *“ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali nonché la propensione al rischio del medesimo”*. In particolare l'intermediario assicurativo dovrà raccogliere, conservandone traccia, le informazioni relative:

- alle caratteristiche personali del cliente, quali l'età, l'attività lavorativa e il nucleo familiare;
- alla sua situazione finanziaria e assicurativa;
- alle sue aspettative in termini di copertura, durata e rischi finanziari connessi.

L'eventuale rifiuto a fornire le informazioni in oggetto dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dal cliente.

Il secondo comma dell'articolo in esame, lettera a), impone agli intermediari un obbligo informativo in senso inverso: essi, infatti, sono tenuti a informare il cliente in modo chiaro, analitico, completo e corretto circa la natura, le caratteristiche e gli eventuali rischi finanziari del prodotto.

La novità più rilevante è però rappresentata dalla lettera b) del medesimo comma che estende anche agli intermediari assicurativi un divieto già esistente per gli intermediari

² Al riguardo si veda l'articolo 21 del TUF nonché il Regolamento attuativo Consob n. 11522 del 1998 artt. 26 e segg.

autorizzati: quello di offrire contratti non adeguati alle effettive esigenze assicurative e alla propensione al rischio del contraente, elementi che, come visto, l'intermediario deve acquisire già nella fase prodromica alla conclusione del contratto.

Qualora poi, l'intermediario riceva proposte assicurative considerate non adeguate alla luce delle informazioni ricevute e di ogni altra notizia disponibile, egli dovrà illustrare al cliente i motivi di inadeguatezza e ottenere una specifica dichiarazione (scritta) con la quale il cliente dà atto di aver ricevuto l'informativa in oggetto.

c) i conflitti di interessi

Quanto alla disciplina del conflitto di interessi, l'articolo 29 comma 1 pone l'esplicito divieto alle imprese assicuratrici, tanto nell'offerta che nell'esecuzione dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Nel caso in cui il conflitto non sia evitabile le imprese dovranno comunque operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.

Inoltre, ai sensi del comma 2, le imprese dovranno:

- a) *effettuare operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;*
- b) *operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;*
- c) *astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi;*
- d) *astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un fondo interno a danno di un altro.*

Il rispetto dei principi di cui al primo e secondo comma dovrà essere garantito dalle imprese attraverso l'adozione di idonee procedure organizzative che, inevitabilmente, dovranno essere coordinate con quelle già in uso presso gli intermediari assicurativi.

Il quarto comma dell'articolo in esame impone alle imprese di assicurarsi che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi rappresentati dai contratti collegati a valori di riferimento non siano gravati da oneri evitabili o esclusi dalla percezione di utilità ad essi spettanti.

Infine, viene precisato che la responsabilità del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi rimane in capo alle imprese assicuratrici anche nell'ipotesi in cui affidino specifiche scelte di investimento ad altri intermediari abilitati a prestare servizi di gestioni di patrimoni. Sarà quindi onere delle imprese informare analiticamente il soggetto delegato in merito alle tipologie e caratteristiche dei conflitti di interessi, anche solo potenziali, che nel caso di specie potrebbero configurarsi.

Le disposizioni ora descritte in tema di conflitto di interessi, per le quali l'analogia con le norme contenute nel T.U.F. e nel Regolamento Consob 11522/1998 è di tutta evidenza, pongono numerose questioni non trattabili in questa sede, la cui soluzione richiede un'approfondita conoscenza delle caratteristiche peculiari della struttura organizzativa adottata dalle compagnie di assicurazione e dagli intermediari assicurativi.

Per concludere, proprio con riferimento alle disposizioni da ultimo citate, a conferma della particolare rilevanza delle stesse, l'ISVAP ha richiesto che entro il 1° settembre 2005 le imprese trasmettano all'istituto una nota illustrativa delle soluzioni operative adottate per il rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 28 (adeguatezza) e 29, comma 4 (conflitto di interessi).

Per quanto concerne invece gli altri adempimenti introdotti dalla circolare in commento, si riassumono di seguito, senza alcuna pretesa di completezza, le principali scadenze, rinviando all'allegato 14 della circolare per una più approfondita analisi di tutti i termini previsti per l'entrata in vigore delle singole disposizioni:

- Predisposizione dei documenti relativi all'informativa pre-contrattuale (Fascicolo Informativo): → 1° dic. 2005. Tuttavia l'articolo 4, relativo alla responsabilità per omessa consegna dell'informativa prescritta, è immediatamente efficace sia per i nuovi che per i vecchi contratti;
- Informativa in corso di contratto: → principalmente 1° dic. 2005. Tuttavia, per esempio, l'obbligo di comunicazione in caso di perdite entra in vigore il 1° aprile 2005, mentre quello per il caso di variazione del tasso di interesse garantito o di trasformazione del contratto è immediatamente efficace sia per i nuovi che per i vecchi contratti;
- Disposizioni specifiche: → per l'individuazione del benchmark per i fondi di nuova costituzione e per la sicurezza degli attivi a copertura dei contratti index linked 1° aprile 2005
- Regole di comportamento di cui all'art. 27: → sono immediatamente efficaci sia per i nuovi che per i vecchi contratti;
- Adeguatezza: → 1° dic. 2005, ma la nota illustrativa deve essere inviata all'ISVAP entro il 1° sett. 2005;
- Conflitto di interessi: → 1° giugno 2005, salvo che per il comma 4 → 1° sett. 2005

In relazione alla complessità, alla delicatezza e all'importanza degli adeguamenti richiesti dalle norme in commento, il nostro Studio resta sin d'ora a disposizione per ogni eventuale assistenza.